

mantenuti i contatti con le rappresentanze dei lavoratori chiarendo loro che nessuna proposta avrebbe potuto essere ritenuta presentabile se non fosse partita dal presupposto, per l'A.M.T.A. del tutto pacifico, che la mensilità doppia di giugno rappresentasse la mensilità utili dell'art. 7 e che, pertanto, con la corresponsione delle 16 mensilità della retribuzione annuale la disposizione dell'art. 7 risultasse soddisfatta.

I lavoratori, previa le riserve del caso per l'ipotesi di mancata accettazione, si sono indotti a formulare proposte ispirate ai seguenti concetti:

1- la partecipazione agli utili, nella misura minima di una mensilità prevista dall'art. 7 del Contratto del 1941, va corrisposta nell'esercizio di competenza, sotto forma di "mensilità aggiuntiva di giugno". Ciò porterebbe come conseguenza che si pagherebbe nel corrente esercizio, una mensilità come "minima utili" dell'esercizio del 1953, oltre alla normale mensilità aggiuntiva di giugno che funzionerebbe come "minimo di utili" dell'esercizio 1954.

2 - quando matureranno utili effettivi di bilancio, il personale avrà diritto di parteciparvi nella misura del 3.75% senza garanzia di minimo, ma non